

Gli esami di Stato a.s. 2021-2022: elementi di novità e aspetti critici

Raffaella Briani e Giulia Ponsiglione

22 marzo 2022

La cornice normativa di riferimento

- d.P.R. 263/2012
- D. Lgs. 62/2017
- D.M. 741/2017
- D.M. 742/2017
- D.M. 769/2018 e D.M. 1095/2019
- OO.MM. nn. 64 e 65 del 14 marzo 2022



New entry

a.s. 2021-2022


- ✓ Due prove scritte in entrambi gli esami
- ✓ La seconda prova scritta dell'esame del II ciclo è di competenza delle singole scuole
- ✓ Rapporto crediti – prove punteggio nell'esame del II ciclo



Elementi comuni Esami I e II ciclo



Scelta di compromesso
tra la gestione ordinaria
e la gestione
straordinaria degli ultimi
due anni



Possibilità di sostenere la
prova orale in
videoconferenza



Reintroduzione delle
prove scritte



Deroga alle prove Invalsi
come prerequisito di
accesso


Elementi comuni



Seconda prova di istituto (attenzione al ruolo dei Dipartimenti disciplinari)




Il percorso dello studente pesa per la metà del voto finale



Impianto generale

Esame I ciclo

- ✓ Due prove scritte, una di italiano e una sulle competenze logico-matematiche (artt. 7-8 D.M. 741/2017)
- ✓ Un colloquio (art. 10 D.M. 741/2017), con cui saranno accertate anche le competenze relative alla lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all'insegnamento dell'Educazione civica
- ✓ Votazione finale in decimi (con eventualità della lode)
- ✓ Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è prevista una prova pratica di strumento
- ✓ La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che comunque si terranno, non sarà requisito di accesso
- ✓ Lo svolgimento sarà in presenza, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022
- ✓ Possibilità della videoconferenza, solo per la prova orale, per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio



Impianto generale

Esame II ciclo

- Una prova scritta di italiano (predisposta su base nazionale)
- Una seconda prova sulle discipline di indirizzo (predisposta dai singoli istituti)
- Un colloquio
- Inizio della sessione il 22 giugno 2022 alle 8.30
- Valutazione in centesimi (possibilità della lode)
- Rapporto 50 e 50 per punteggio crediti e punteggio prove
- La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che saranno comunque svolte, e lo svolgimento dei PCTO non costituiranno requisito di accesso
- Possibilità della videoconferenza, solo per la prova orale, dei candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio



Gli snodi dell'esame del I ciclo

L'ammissione

- **Nessuna novità di rilievo**

Per i candidati **interni**:

- ✓ Frequenza di almeno i $\frac{3}{4}$ del monte ore complessivo (fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti)
- ✓ Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato (d.P.R. 249/1998, art. 4, cc. 6 e 9-bis)
- ✓ Voto di ammissione stabilito ex. D.Lgs. 62/2017, art. 6, c. 5

Per i candidati **esterni**:

- ✓ Requisiti ex D.M. 741/2017

**Art. 2, c. 3,
O.M. 64**



*Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, **con adeguata motivazione**, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo*

N.B. Anche in caso di insufficienze la regola è l'ammissione

Il voto di ammissione

Art. 6, c. 5, D. Lgs. 62/2017

“Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.”

N.B. È possibile ammettere all'esame con 5



Il voto di ammissione

Circolare MIUR prot. n. 1865/2017

«In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10»

Il voto di ammissione

Contro l'impiego della media...al di là del dato normativo

C'è una «ragione sul piano tecnico che rende insidioso l'impiego della media: un presupposto logico del suo impiego, infatti, riguarda **la sostanziale equivalenza dei diversi elementi che concorrono al calcolo dell'indice di sintesi**. [...] Nella valutazione dell'apprendimento questo presupposto generalmente è assente: non possiamo infatti ritenere equivalente il valore da attribuire alle diverse verifiche, che hanno gradi di difficoltà e vertono su traguardi formativi differenti, oppure non possiamo ritenere equivalente il giudizio espresso in Matematica con quello in Educazione fisica o quello sul comportamento del ragazzo»

M. Castoldi, *Valutare per migliorare. Guida operativa per le scuole*, in https://www.cnos-scuola.it/sites/default/files/attachments/Valutare%20per%20migliorare_0.pdf

Il voto di ammissione


Contro l'impiego della media...al di là del dato normativo

*«Al di là dei limiti tecnici l'uso della media è pericolosa sul piano professionale in quanto tende a generare un corto circuito tra il momento istruttorio della valutazione, quello nel quale raccogliere dati e informazioni sull'esperienza di apprendimento dei nostri allievi e sui loro risultati, e il momento dell'espressione del giudizio. Quest'ultimo, come nel caso della metafora giudiziaria, non può che basarsi su **un apprezzamento complessivo e globale dei dati e delle informazioni raccolti nella fase istruttoria**, non può ridursi all'applicazione di un algoritmo; lo accettereste voi un giudice che estrae la sua calcolatrice dal taschino e somma l'interrogatorio dell'imputato, il riscontro documentale sul luogo del misfatto e l'esito dell'incidente probatorio per ricavarne la sentenza?»*

M. Castoldi, *Valutare per migliorare. Guida operativa per le scuole*, in https://www.cnos-scuola.it/sites/default/files/attachments/Valutare%20per%20migliorare_0.pdf

Il voto di ammissione

- 
- ✓ **Importanza del percorso dell'alunno ed esame di Stato:** il voto di ammissione pesa per metà sul voto finale d'esame (cfr. art. 13, c. 1, D.M. 741/2017 richiamato dall'art. 3, c. 1, O.M. 64)
 - ✓ **Coerenza con la certificazione delle competenze** che «*descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati*» (art. 1, c. 3, D.M. 742/2017) - certificazione che deve essere redatta in sede di scrutinio finale e che viene rilasciata solo a chi supera l'esame



Cosa fare nello scrutinio finale

Deliberare
l'ammissione/non
ammissione all'esame di
Stato

Assegnare il voto di
ammissione

Redigere la certificazione
delle competenze per tutti gli
alunni ammessi all'esame di
Stato, anche se sarà
consegnata solo a coloro che
lo superano

Per i candidati privatisti:

- non si attribuisce il voto di
ammissione
- non si redige la certificazione
delle competenze

BES

Scrutinio finale

Art. 11 D.Lgs. 62/2017

- Per gli alunni con disabilità, *“L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato”* (c. 3)
- *“Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe”* (c. 9)

Gli snodi dell'esame del I ciclo

L'organizzazione dell'esame

Art. 5 D.M. 741/2017 applicabile in quanto compatibile (cfr. art. 2, c. 10, O.M. 64) - gli adempimenti del dirigente scolastico

✓ Il **dirigente scolastico** o il coordinatore delle attività educative e didattiche definisce e comunica al collegio dei docenti **il calendario delle operazioni d'esame** e in particolare **le date di svolgimento** di:

- a) riunione preliminare della commissione
- b) prove scritte, da svolgersi in due diversi giorni, anche non consecutivi
- c) colloquio
- d) eventuali prove suppletive



Il Presidente (e chi lo sostituisce)

Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente della commissione il dirigente scolastico preposto

- **Art.4, c. 4, D.M. 741/2017**

In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, appartenente al ruolo della scuola secondaria.

- **Art. 5 D.M. 183/2019 Modificazioni al D.M. 741/2017**

Al fine di consentire l'inserimento dei dirigenti scolastici preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione negli elenchi regionali, l'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n.741, recante norme per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è sostituito dal seguente: «In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.»

Il Presidente (e chi lo sostituisce)

Nota MIUR prot. n. 5772 del 4 aprile 2019

«Pertanto, in caso di assenza o impedimento o reggenza del dirigente scolastico, compresa la sua eventuale nomina come presidente di commissione per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le funzioni di presidente della commissione d'esame per il primo ciclo di istruzione sono assegnate ad un docente collaboratore non necessariamente di ruolo nella scuola secondaria di primo grado.»



Gli snodi dell'esame del I ciclo

L'organizzazione dell'esame

Art. 5 D.M. 741/2017 applicabile in quanto compatibile (cfr. art. 2, c. 10, O.M. 64) - **gli adempimenti della commissione**

- Durante la riunione preliminare:
 - a) **definisce gli aspetti organizzativi** delle attività delle sottocommissioni, determinando, in particolare: 1) la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, 2) l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui
 - b) **predisponde le prove d'esame** (tre terne di tracce per italiano, tre tracce per le competenze logico-matematiche)
 - c) **individua gli eventuali strumenti** che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati

Gli snodi dell'esame del I ciclo

L'organizzazione dell'esame

Art. 5 D.M. 741/2017 applicabile in quanto compatibile (cfr. art. 2, c. 10, O.M. 64) – **gli adempimenti della commissione**

- Durante la riunione preliminare:

d) definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbo specifico di apprendimento certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010,n. 170, di cui al successivo articolo 14

- Nel giorno di svolgimento di ciascuna prova:

- **estrae** la terna di italiano e la traccia per le competenze logico-matematiche

- Al termine delle prove:

- **delibera il voto e l'eventuale lode**, su proposta della sottocommissione



BES – svolgimento esami

O.M. 64, art. 2

- Per i **candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento**, l'esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'**art. 14 D.M. 741/2017**
- Per i **candidati con altri bisogni educativi speciali**, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della L. 170/2010 e della L. 104/1992, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'**utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato**
- Per gli **alunni in ospedale o in istruzione domiciliare**, si applica, per quanto compatibile, la previsione dell'**art. 15 D.M. 741/2017**

BES – svolgimento esami

Art. 14 D.M. 741/2017

Alunni con disabilità

- Possibilità di prove differenziate, predisposte dalla sottocommissione, equivalenti a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame

Alunni DSA

- Utilizzo degli strumenti compensativi
- Se vi è esonero dalle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame

Art. 15 D.M. 741/2017

Alunni in ospedale

- A seconda della condizione dell'alunno, questi può sostenere: a) **in ospedale tutte le prove o alcune di esse con commissione composta da docenti ospedalieri**; b) **l'esame nella sessione suppletiva**; c) **in ospedale alla presenza della sottocommissione**



BES – svolgimento esami

Art. 15 D.M. 741/2017

Alunni in istruzione domiciliare

- A seconda della condizione dell'alunno, questi può sostenere: a) **l'esame nella sessione suppletiva**; b) **al proprio domicilio alla presenza della sottocommissione**; c) **le prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica**, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati, in casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità.
- Al di fuori di questo caso, chi è impossibilitato a lasciare il proprio domicilio può svolgere il solo colloquio al di fuori della sede scolastica (vd. anche art. 8 O.M. 65 per il secondo ciclo)



Gli snodi dell'esame del I ciclo

Cosa accertano le prove

Accento sulle **competenze** con necessarie ricadute:

- ✓ sulla **strutturazione delle prove di esame**
- ✓ ancora prima, sul **curricolo**
- ✓ sulla strutturazione delle **prove somministrate nel corso di tutto il primo ciclo**

(cfr. *Indicazioni nazionali del 2012: Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo; art. 5, c. 6, D.M. n. 741/2017: La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predisponde le prove d'esame, di cui al successivo articolo 6, coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse*)



Implicazioni

Necessità di **modulare il curricolo valorizzando le competenze sociali, digitali, metacognitive e metodologiche** (la valutazione delle «*capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo*» non può improvvisarsi in sede di esame)


Necessità di porre le basi per l'**esercizio della cittadinanza attiva** (in coerenza con *Indicazioni nazionali e nuovi scenari*, la *Raccomandazione UE* del 2018 sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente e la Legge n. 92/2019)



La prova scritta di italiano

Art. 7 D.M. 741/2017

1. *La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.*
2. *La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie: a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia; b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento; c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.*
3. *La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2.*



La prova scritta di italiano

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado (*Indicazioni nazionali del 2012*):

- ✓ Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un'interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. **Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.** Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l'accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. **Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).** [...]

La prova scritta di italiano

Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Competenze chiave europee del 2006

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione

Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni



La prova scritta relativa alle competenze logico- matematiche

Art. 8 D.M. 741/2017

1. *La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la **capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite** dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.*
2. *La commissione predisponde almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: a) problemi articolati su una o più richieste; b) quesiti a risposta aperta.*
3. *Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.*

La prova scritta relativa alle competenze logico- matematiche

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado (*Indicazioni nazionali* del 2012):

L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza



La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche

Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Competenze chiave europee del 2006

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecniche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l'attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse

Il colloquio

Art. 10 D.M. 741/2012

- 1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.*
- 2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.*

Il voto finale

Art. 13 D.M. 741/2012

1. *Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio*

2. *Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria [...]*

7. *La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.*

L'attribuzione della lode

Il riferimento all'unanimità anche a prescindere dalla genericità del relativo riferimento, come anticipato, non è idoneo a integrare la motivazione costituendo semplicemente una regola di decisione della commissione (inidonea a far degenerare la decisione da espressione di discrezionalità tecnica a mero arbitrio) che non sostituisce la motivazione. Qualora la motivazione anche di un solo componente non sia idonea a supportare il provvedimento negativo la stessa non può condizionare l'esito del giudizio, con la conseguenza che anche in mancanza di unanimità la commissione è tenuta ad attribuire la lode all'alunno se la votazione dissidente non è adeguatamente motivata.

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III Bis, 22/01/2021
n. 903



Il primo step: Documento del Consiglio di classe

Art. 10 O.M. 65/2022

- ✓ Elaborato, **entro il 15 maggio 2022**, dal consiglio di classe
- ✓ Esplicita **i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti anche in ordine alla predisposizione della seconda prova**
- ✓ Evidenzia per le discipline coinvolte **gli obiettivi specifici di apprendimento** (relativi anche all'insegnamento trasversale di Educazione civica)

✓ Indica inoltre:

- per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con **metodologia CLIL**

N.B. Il Documento è **immediatamente pubblicato all'albo online** dell'istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell'espletamento della prova di esame





Gli snodi dell'esame del II ciclo - L'ammissione

Nessuna novità di rilievo

- Per i candidati **interni**:
 - ✓ Frequenza di almeno i ¾ del monte ore complessivo (fatte salve le deroghe collegiali)
 - ✓ Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di stato (d.P.R. 249/98, art. 4, cc. 6 e 9-bis)
 - ✓ Abbreviazione per merito (art. 13, c. 4, D. Lgs. 62/2017)
 - Per i candidati **esterni**:
 - ✓ 19 anni di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame
 - ✓ possesso del diploma scuola secondaria I grado
 - ✓ ritiro prima del 15 marzo nel corso del V anno
 - ✓ superamento esami e prerequisiti ex art. 14, c. 2, D. Lgs. 62/2017 (entro il mese di maggio o comunque entro il termine delle lezioni)

L'ammissione all'esame

Art. 13, c. 2, lett. d), D. Lgs. 62/2017

*votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline [...] e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. **Nel caso di votazione inferiore a sei decimi** in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo*

N.B. In caso di insufficienze la regola è la non ammissione



Il credito scolastico (art. 11 O.M. 65)

- ✓ Per i **candidati interni**: fino a un massimo di **cinquanta punti**
- ✓ Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede all'attribuzione del credito in base all'allegato A al D.Lgs. 62/2017 e di seguito alla **conversione del credito** scolastico complessivo sulla base della tabella 1 dell'allegato C dell'O.M. 65
- ✓ I **docenti di religione cattolica** e i **docenti di materia alternativa** partecipano all'attribuzione del credito scolastico solo relativamente ai propri studenti

Il credito scolastico (art. 11 O.M. 65)

- ✓ Il consiglio di classe tiene conto, inoltre, degli **elementi conoscitivi** preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l'istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa
- ✓ Per i **candidati esterni** il credito è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l'esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nell'allegato A D. Lgs. 62/2017).

BES
ex L. 104/1992



OM 65, art. 24

Il consiglio di classe:

- 1) stabilisce la tipologia della prova d'esame**, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del **PEI**
- 2) acquisisce elementi**, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del **PEI**, allo svolgimento dell'esame in modalità telematica



Art. 3, c. 2, O.M. 65/2022

*«In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe [...]. Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura “ammesso” e “non ammesso” all’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono **pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico**, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.»*

- N.B. La stessa procedura per analogia è applicabile al I ciclo

La riunione preliminare

Art. 16, cc. 8 e 9, O.M. 65

8. In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì:

a) i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte (vd. Art. 21);

b) le modalità di conduzione del colloquio;

c) i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno quaranta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a quaranta punti;

d) i criteri per l'attribuzione della lode

9. Tutte le deliberazioni sono debitamente motivate e verbalizzate

Voto finale (art. 28 O.M. 65)

- Punteggio complessivo in centesimi:
 - ✓ massimo 50 credito
 - ✓ massimo punteggio prove scritte 25 (15+10) convertito sulla base delle tabelle 2 e 3 dell'allegato C O.M. 65 rispetto ai quadri di riferimento
 - ✓ massimo punteggio orale 25
 - ✓ integrazione di 5 punti

N.B. Attenzione al "peso" del percorso, si può arrivare a 100 anche con un'insufficienza in una delle due prove scritte



Le prove d'esame

- ✓ prima prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento
- ✓ seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all'art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769/2018
- ✓ colloquio

CALENDARIO DELLE PROVE

- prima prova scritta: mercoledì 22 giugno, dalle ore 8:30 (sei ore)
- seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 23 giugno (durata prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769/2018)



Seconda prova scritta (art. 20 O.M. 65)

- Importanza e centralità dei Dipartimenti oltreché dei Consigli di classe
- Coerenza dei documenti dei consigli di classe e *focus* sulle competenze (al di là del dettato normativo)
- Predisposizione prova, declinazione descrittori, individuazione della durata tra il 20 e il 21 giugno

N.B. Attenzione a calendarizzare bene gli impegni



La seconda prova d'esame...oltre i quadri di riferimento

Competenza multilinguistica (dalla Raccomandazione UE del 2018):

Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità principali con la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. [...]

*Essa presuppone anche **rispetto per il profilo linguistico individuale di ogni persona**, compresi sia il rispetto per la lingua materna di chi appartiene a minoranze e/o proviene da un contesto migratorio che la valorizzazione della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di un paese come quadro comune di interazione.*

La seconda prova d'esame...oltre i quadri di riferimento

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (dalla Raccomandazione UE del 2018):

La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. [...]

Le persone dovrebbero essere in grado di svolgere un ragionamento matematico, di comprendere le prove matematiche e di comunicare in linguaggio matematico, oltre a saper usare i sussidi appropriati, tra i quali i dati statistici e i grafici [...]



Colloquio (art. 22 O.M. 65)

3. Il colloquio si svolge a partire dall'analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione [...].

4. La sottocommissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari possono condurre l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

Colloquio (art. 22 O.M. 65)

5. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all'assegnazione dei materiali all'inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.

N.B In questo caso diventa prioritario il percorso di ciascun gruppo classe

BES

ex L. 104/1992

OM 65, art. 24

- Le prove d'esame, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti
- Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d'esame, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico (nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione)
- La commissione può assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità
- Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A. 9
- Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte prove d'esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l'attestato di credito formativo. Di tutto ciò non viene fatta menzione nei tabelloni o nell'area comune del RE

N.B. Non si specifica se si possano adattare solo i descrittori o anche gli indicatori



BES

ex L. 170/2010

OM 65, art. 25

- La **sottocommissione**, sulla base del **PDP** e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove ed eventualmente adatta le griglie di valutazione delle prove scritte e della prova orale
- I candidati con DSA potranno utilizzare, ove necessario, **gli strumenti compensativi** previsti dal PDP, senza che nel **diploma** ne venga fatta menzione. Sarà possibile usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi delle prove scritte, o della lettura delle stesse da parte di un componente la sottocommissione.
- I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con **esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e** in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto. Per loro è previsto il **rilascio dell'attestato di credito formativo**, di cui non si fa menzione nei tabelloni dell'istituto né nell'area documentale riservata del registro elettronico

N.B. I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un **percorso didattico ordinario**, con la **sola dispensa dalle prove scritte** ordinarie di lingua straniera, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sono valutati sulle competenze della stessa tramite prova orale sostitutiva, e in caso di esito positivo conseguono il diploma, senza che nello stesso ve ne sia fatta menzione



Altri BES

OM 65, art. 24

- Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l'eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d'anno. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione*



To be
continued...

A maggio: procedure, misure
organizzative e gestionali

Vademecum del Presidente
Commissione dell'esame di
conclusivo del I ciclo

Vademecum del Presidente
Commissione dell'esame di
conclusivo del II ciclo